



Prot. 503/12

Roma, 2 dicembre 2013

Circolare n. 87 ER

Alle Aziende Associate

**Comunicato stampa n. 236 del 30 novembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze  
Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 — Disposizioni relative a versamenti di acconto IRES e IRAP –  
Disposizioni in tema di accise ed IMU**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013 è stato pubblicato il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, allegato, che è **entrato in vigore il 30 novembre scorso** e che prevede, tra l'altro, disposizioni in tema di versamenti di acconto IRES ed IRAP e disposizioni in tema di accise ed IMU. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha emesso, in occasione della approvazione del citato decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri, il comunicato stampa n. 236 del 30 novembre 2013, allegato.

Al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto-legge è stata disposta la **proroga al 10 dicembre 2013** del termine di scadenza per il **versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRES** dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Mentre per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, il termine di scadenza per il versamento è previsto entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo di imposta. La proroga riguarda soltanto i soggetti IRES ed ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRAP.

Il comunicato stampa in oggetto precisa che, a seguito della approvazione del citato decreto-legge è stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione del comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013 (clausola di salvaguardia per la copertura delle misure previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102), ha disposto l'ulteriore incremento, rispetto alle vigenti misure, dell'acconto dell'IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo. **Pertanto, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i soggetti IRES effettuano il versamento dell'acconto IRES nella misura del 102,5 per cento.** Stessa misura vale anche ai fini dell'IRAP. Fanno eccezione gli esercenti attività finanziarie, creditizie ed assicurative ai quali viene applicata una misura percentuale maggiore per i versamenti in questione (130 per cento).

**Per il periodo di imposta 2014**, tutti i soggetti IRES, calcoleranno l'acconto dell'IRES e dell'IRAP nella misura del **101,5 per cento.**

Al sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, viene modificato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, disponendo **l'eventuale aumento delle accise** di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 **a decorrere dal 1° gennaio 2015**, qualora non si raggiungano gli obiettivi di maggior gettito indicati nelle disposizioni di cui al menzionato decreto-legge n. 102. Un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 2 dicembre 2013 provvederà in tal senso.

Nel decreto-legge in oggetto sono previste all'articolo 1 disposizioni in merito alla **abolizione della seconda rata dell'IMU in tema di abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali.**

Cordiali saluti

Segreteria Generale  
Area Fiscale  
*Massimo Magionesi*

All.: decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133;  
comunicato stampa n. 236 del 30 novembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze

